



Incontro finale

Il Codice disciplinare: divagazioni sul tema

Incontro finale 9 maggio 2024

Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2023/24



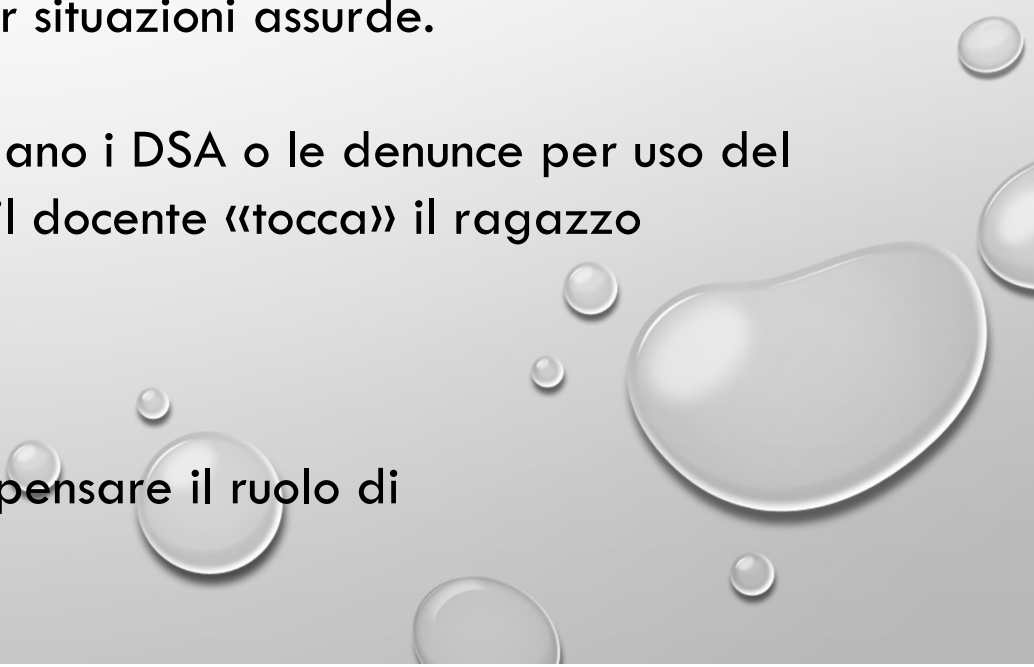


Il tema è importante per tutta una serie di risvolti legati anche all'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni nei rapporti tra le varie componenti di quella che viene chiamata «Comunità Educante»

Sempre più spesso ci si trova ad avere a che fare con gli avvocati, spesso anche per situazioni assurde.

I casi più eclatanti riguardano i DSA o le denunce per uso del linguaggio o azioni in cui il docente «tocca» il ragazzo

Ciò deve indurre a delle riflessioni e a ripensare il ruolo di docente e l'agire quotidiano



NON SI VUOLE FARE TERRORISMO PSICOLOGICO

MA

E' IMPORTANTE INVECE ESSERE CONSAPEVOLI DI POSSIBILI RISCHI

Ciò che accade in molte scuole, tenuto conto anche di ciò che gira intorno all'Ufficio legale dell'UST, spinge a lanciare dei segnali

DURANTE L'INCONTRO PROPEDEUTICO ABBIAMO ESPLORATO I CAMBIAMENTI E L'EVOLUZIONE ANCORA IN CORSO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DIDATTICI E ALLE SOLLECITAZIONI CHE IL MONDO DI OGGI CI RILANCIA.

MA

LA PROFESSIONE DOCENTE: IMPLICA DELLE RELAZIONI IN CUI LA «DIDATTICA» È FORTEMENTE LEGATA AD ASPETTI BUROCRATICI E GIURIDICI DEI QUALI È OPPORTUNO ESSERE CONSAPEVOLI.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- T.U. 297/94 (ARTT. 492 -508)
 - NORME RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
- D. L.VO 165/2001 (T.U. DEL PUBBLICO IMPIEGO)
- D.P.R. N. 62/2013: CODICE DI COMPORTAMENTO MODIFICATO DAL D.P.R. 13.06.2023 N. 150

QUESTI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI BASE CUI FARE RIFERIMENTO

LE SANZIONI

SEZIONE I - SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 492 - SANZIONI

(MODIFICATO DAL DL 28 AGOSTO 1995 N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1995 N. 437)

..... 2. AL PERSONALE PREDETTO, NEL CASO DI VIOLAZIONE DEI PROPRI DOVERI, POSSONO ESSERE INFLITTE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI:

A) LA CENSURA;

B) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO FINO A UN MESE;

- PER ATTI NON CONFORMI ALLE RESPONSABILITÀ, AI DOVERI E ALLA CORRETTEZZA INERENTI ALLA FUNZIONE O PER GRAVI NEGLIGENZE IN SERVIZIO;
- PER VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO INERENTE AD ATTI O ATTIVITÀ NON SOGGETTI A PUBBLICITÀ;
- PER AVERE OMESSO DI COMPIERE GLI ATTI DOVUTI IN RELAZIONE AI DOVERI DI VIGILANZA.

C) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO DA OLTRE UN MESE A SEI MESI;

- NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 494 QUALORA LE INFRAZIONI ABBIANO CARATTERE DI PARTICOLARE GRAVITÀ.
- PER USO DELL'IMPIEGO AI FINI DI INTERESSE PERSONALE;
- PER ATTI IN VIOLAZIONE DEI PROPRI DOVERI CHE PREGIUDICHINO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA E PER CONCORSO NEGLI STESSI ATTI;
- PER ABUSO DI AUTORITÀ.

D) LA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER UN PERIODO DI SEI MESI E L'UTILIZZAZIONE, TRASCORSO IL TEMPO DI SOSPENSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DIVERSI DA QUELLI INERENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE O DIRETTIVA;

E) LA DESTITUZIONE.

3. PER IL PERSONALE DOCENTE IL PRIMO GRADO DI SANZIONE DISCIPLINARE È COSTITUITO DALL'AVVERTIMENTO SCRITTO, CONSISTENTE NEL RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DEI PROPRI DOVERI.

- **ART. 498 - DESTITUZIONE**

- 1. LA DESTITUZIONE, CHE CONSISTE NELLA CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO, È INFLITTA:
 - A) PER ATTI CHE SIANO IN GRAVE CONTRASTO CON I DOVERI INERENTI ALLA FUNZIONE;
 - B) PER ATTIVITÀ DOLOSA CHE ABBIA PORTATO GRAVE PREGIUDIZIO ALLA SCUOLA, ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE;
 - C) PER ILLECITO USO O DISTRAZIONE DEI BENI DELLA SCUOLA O DI SOMME AMMINISTRATE O TENUTE IN DEPOSITO, O PER CONCORSO NEGLI STESSI FATTI O PER TOLLERANZA DI TALI ATTI COMMESSI DA ALTRI OPERATORI DELLA MEDESIMA SCUOLA O UFFICIO, SUI QUALI, IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE, SI ABBIANO COMPITI DI VIGILANZA;
 - D) PER GRAVI ATTI DI INOTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI LEGITTIME COMMESSI PUBBLICAMENTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, O PER CONCORSO NEGLI STESSI;
 - E) PER RICHIESTE O ACCETTAZIONE DI COMPENSI O BENEFICI IN RELAZIONE AD AFFARI TRATTATI PER RAGIONI DI SERVIZIO;
 - F) PER GRAVI ABUSI DI AUTORITÀ.

LE INCOMPATIBILITÀ

Quali sono le attività compatibili per un docente?

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato).
- Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero.
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore.
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita.
- Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa.
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio.

ATTIVITÀ COMPATIBILI, MA CON AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

- L'AUTORIZZAZIONE VIENE CONCESSA A CONDIZIONE CHE L'ATTIVITÀ NON SIA DI PREGIUDIZIO ALL'ASSOLVIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ INERENTI LA FUNZIONE DOCENTE E SIA COMPATIBILE CON L'ORARIO DI INSEGNAMENTO.
- INCARICHI ANCHE OCCASIONALI PER I QUALI SIA PREVISTO UN COMPENSO (PER ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NEGLI OBBLIGHI D'UFFICIO).
- INCARICHI CONFERITI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O COLLABORAZIONI PLURIME CON ALTRE SCUOLE.
- PARTECIPAZIONI ATTIVE A SOCIETÀ AGRICOLE A CONDUZIONE FAMILIARE E/O A SOCIETÀ PER AZIONI IN ACCOMANDITA CON RESPONSABILITÀ LIMITATA AL CAPITALE VERSATO.
- CARICHE IN SOCIETÀ COOPERATIVE O IN ENTI PER I QUALI SIA PREVISTA UNA NOMINA RISERVATA A ENTE PUBBLICO ANCHE CON COMPENSO.
- ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO LIMITATA ALLA CURA DEI PROPRI INTERESSI.
- ESERCIZIO DELLE LIBERE PROFESSIONI PER CUI SIA PREVISTA L'ISCRIZIONE AD UNO SPECIFICO ALBO PROFESSIONALE (PER ESEMPIO PSICOLOGI).
- INCARICHI COME REVISORE CONTABILE.
- **LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITÀ PUÒ COMPORTARE DECADENZA DALL'IMPIEGO.**

QUALI SONO LE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI?

- LEZIONI PRIVATE A STUDENTI FREQUENTANTI IL PROPRIO ISTITUTO, PER QUELLI IN ALTRE SCUOLE C'È L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE.
- CARICHE IN SOCIETÀ COSTITUITE A FINI DI LUCRO.
- CARICHE PRESSO BANCHE, INSEGNANTE O ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA, TITOLARI DI AGENZIE DI VIAGGI, TITOLARI O GESTORI DI LABORATORI DI ANALISI CLINICHE, ODONTOTECNICO E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE OLTREPASSINO IL LIMITE DELL'OCCASIONALITÀ E CHE SI CONFIGURINO COME PREVALENTI.
- ALTRI RAPPORTI DI LAVORO IN QUALITÀ DI DIPENDENTE PUBBLICO.

COMPATIBILI CON CONDIZIONALITÀ

- SI TRATTA DI ATTIVITÀ COMPATIBILI CHE NON SUPERANO IL 50% DELL'ORARIO ORDINARIO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, E SEMPRE A CONDIZIONE CHE NON SIANO DI OSTACOLO ALLA NORMALE ATTIVITÀ DI DOCENTE. PER ESEMPIO:
 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, INDUSTRIALI, E PROFESSIONALI (INGEGNERE, ARCHITETTO, NOTAIO ECC...) NON AMMESSE IN CASO DI REGIME A TEMPO PIENO.
 - IMPIEGO ALLE DIPENDENZE DI PRIVATI.
 - TUTTE LE ATTIVITÀ COMPATIBILI PREVISTE PER IL LAVORATORI A TEMPO PIENO.

LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITÀ PUÒ COMPORTARE DECADENZA DALL'IMPIEGO.

DPR 62/2013 (ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 165/2001)

IL CODICE INDICA I DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL FINE DI ASSICURARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI, LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE, IL RISPETTO DEI DOVERI COSTITUZIONALI DI DILIGENZA, LEALTÀ, IMPARZIALITÀ E SERVIZIO ESCLUSIVO ALLA CURA DELL'INTERESSE PUBBLICO.

È FONTE DI **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**, RILEVANTE ANCHE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

TRA LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL CODICE SI SEGNALANO:

- IL DIVIETO DI CHIEDERE, SOLLECITARE O DI ACCETTARE, PER SÉ O PER ALTRI, COMPENSI, *«REGALI O ALTRE UTILITÀ»*, **FATTI SALVI QUELLI D'USO E DI MODICO VALORE «NON SUPERIORE, IN VIA ORIENTATIVA, A 150 EURO»**. I REGALI E LE ALTRE UTILITÀ COMUNQUE RICEVUTI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER ESSERE DEVOLUTI A FINI ISTITUZIONALI;
- LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DELLA PROPRIA *«ADESIONE O APPARTENENZA»* AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI (ESCLUSI PARTITI POLITICI E SINDACATI) I CUI AMBITI DI INTERESSE POSSANO INTERFERIRE CON LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO;
- LA COMUNICAZIONE, ALL'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO, *«DI TUTTI I RAPPORTI, DIRETTI O INDIRETTI, DI COLLABORAZIONE»* AVUTI CON SOGGETTI PRIVATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI E IN QUALUNQUE MODO RETRIBUITI, OLTRE AL CONTESTUALE OBBLIGO DI PRECISARE SE CON LO STESSO I RAPPORTI FINANZIARI SUSSISTANO ANCORA;

- L'OBLIGO PER IL DIPENDENTE DI ASTENERSI «DAL PRENDERE DECISIONI O SVOLGERE ATTIVITÀ INERENTI LE SUE MANSIONI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO, ANCHE POTENZIALE, DI INTERESSI» DI QUALSIASI NATURA, ANCHE NON PATRIMONIALI, COME QUELLI «DERIVANTI DALL'INTENTO DI ASSECONDARE PRESSIONI POLITICHE, SINDACALI O DEI SUPERIORI GERARCHICI»;
- GLI OBBLIGHI DI «COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI» E «IN SERVIZIO» E ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA; IN PARTICOLARE, L'OBLIGO PER IL DIPENDENTE, NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE, DI RISPETTARE, SALVO DIVERSE ESIGENZE DI SERVIZIO O DIVERSA DISPOSIZIONE DI PRIORITÀ STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, L'ORDINE CRONOLOGICO E DI NON RIFIUTARE, CON MOTIVAZIONI GENERICHE, LE PRESTAZIONI A CUI SIA TENUTO.
- IL «RISPETTO DEI VINCOLI POSTI DALL'AMMINISTRAZIONE» NELL'UTILIZZO DEL MATERIALE O DELLE ATTREZZATURE ASSEGNATE AI DIPENDENTI PER RAGIONI DI UFFICIO, **ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI E DELLE LINEE TELEFONICHE DELL'UFFICIO;**

Altri aspetti da considerare

- VIGILANZA

DOVERE CHE NASCE DAL C.C. ART. 2048.

- DIFFAMAZIONE

- USO SOCIAL

- IL LINGUAGGIO

- REATI DI NATURA SESSUALE

LA CASISTICA È UN PO' RANDOM

QUALI COMPORTAMENTI NON SONO ACCETTABILI E VIETATI AD UN INSEGNANTE?

- LEGGI E CCNL DELLA SCUOLA STABILISCONO REGOLE COMPORTAMENTALI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DAGLI INSEGNANTI E COMPORTAMENTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ASSUNTI COME USARE COMPORTAMENTI VIOLENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI, O USARE PAROLACCE, SEQUESTRARE E PORTARSI A CASA SMARTPHONE E TABLET DEGLI ALUNNI, STRAPPARE COMPITI IN CLASSE, LASCIARE LE CLASSI INCUSTODITE, ECC.
- DIVENTARE INSEGNANTI SIGNIFICA RISPETTARE NON SOLO REGOLE DI LAVORO COME PREVISTE DA CCNL MA ANCHE NORME DI COMPORTAMENTO CHE, IN UN CONTESTO COME QUELLO SCOLASTICO, DEVONO RAPPRESENTARE ANCHE UN ESEMPIO PER TUTTI GLI STUDENTI.
- GLI INSEGNANTI, PROPRIO PERCHÉ TALI, DEVONO ASSUMERE COMPORTAMENTI CONSONI AL RUOLO RICOPERTO E LUOGO DI LAVORO, EVITANDO DI ASSUMERE ATTEGGIAMENTI CHE, PER LEGGE E PER QUANTO PREVISTO DA RELATIVO CCNL, SONO VIETATI.

Codice comportamentale dei docenti

Purtroppo è triste segnalare il fatto che alcuni docenti, ma anche alcuni dirigenti scolastici, **utilizzano facebook per insultare le Istituzioni**, personaggi politici, rappresentanti sindacali, personaggi pubblici, gettando discredito e a volte uscendo fuori dal seminato e dal ruolo di educatori.

Ci sono dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che il dipendente pubblico, e in particolar modo un insegnante, è chiamato ad osservare

Per evitare fraintendimenti e casi spiacevoli, i dirigenti scolastici richiamano, nei regolamenti d'Istituto e in alcune circolari interne di inizio anno scolastico, il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici **ai sensi del DPR n.62 del 13 aprile 2013**, modificato nel 2023.

Un insegnante quindi, **ai sensi dell'art.3 comma 2** del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è chiamato al rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza.

Il docente ai sensi **dell'art.3, comma 3 del DPR n.62/2013**, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Secondo semplici principi di etica comportamentale, esistono per i docenti dei doveri deontologici di condotta professionale a cui non è concessa nessuna assoluzione.

ULTIMI CASI DI CRONACA

- FORSE CI AVEVA VISTO GIUSTO UMBERTO ECO QUANDO DISSE CHE “**CON I SOCIAL SI È DATA PAROLA A LEGIONI DI IMBECILLI**”. PERCHÉ LEGGERE SUL PROFILO FACEBOOK DI UNA DOCENTE, CHE DOVREBBE RISPETTARE I VALORI CIVICI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, FRASI RIFERITE ALLA TRAGICA MORTE DI UN CARABINIERE IN SERVIZIO: “**UNO DI MENO, E CHIARAMENTE CON UNO SGUARDO POCO INTELLIGENTE, NON NE SENTIREMO LA MANCANZA**” È VERAMENTE MORTIFICANTE PER TANTI DOCENTI CHE UTILIZZANO I SOCIAL CON INTELLIGENZA E RISPETTANO LE ISTITUZIONI E SI COMPORTANO IN MODO DA NON ARRECARE DANNO ALL’ISTITUZIONE CHE RAPPRESENTANO.
- UN’ALTRA DOCENTE SEMPRE SULLA TRAGICA VICENDA DEL CARABINIERE UCCISO A COLTELLATE DA UNO STUDENTE AMERICANO, PRONTAMENTE ARRESTATO DALLE FORZE DELL’ORDINE, SCRIVE: “ **CARI AGENTI, IN QUESTI CASI UN COLPO ALLA NUCA AL REO CONFESSO...**

SBAGLIATO SCREDITARE LE ISTITUZIONI

UN DOCENTE NON DOVREBBE MAI SCREDITARE LE "ISTITUZIONI" SU FACEBOOK PERCHÉ VIENE MENO AL VINCOLO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, ADOTTANDO UN COMPORTAMENTO CHE NUOCE ALLA SUA FUNZIONE DI EDUCATORE E ALLA SCUOLA IN CUI PRESTA SERVIZIO.

UN DIRIGENTE SCOLASTICO CHE VIENE A CONOSCENZA DI POST VOLTI A INSULTARE A CRITICARE PROFONDAMENTE LE ISTITUZIONI DELLO STATO, SI TROVA OBBLIGATO AD APRIRE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL DOCENTE.

NON È DEONTOLOGICO E SOPRATTUTTO MINA PROFONDAMENTE LA FIDUCIA TRA ISTITUZIONI SE UN DOCENTE CRITICA PESANTEMENTE L'OPERATO DELLA MAGISTRATURA CHE HA ARCHIVIATO LE SUE QUERELE NEI CONFRONTI DI UNA DIRIGENTE SCOLASTICA.

LEGGERE COMMENTI PUBBLICI SU FACEBOOK TRA DUE DOCENTI DOVE UNO SCRIVE: "CERTI VERGOGNOSI **PSEUDO DIRIGENTI SONO NAUSEANTI PERSONAGGI** CHE NELLA VITA NORMALE NON VALGONO NULLA, ESSERI VIGLIACCHI CHE APPROFITTA PER FARE SOPRUSI A INSEGNANTI SERI E PREPARATI, SFOGANDO UNA FRUSTRAZIONE ESISTENZIALE DI ESSERI FALLITI UMANAMENTE" E L'ALTRO INVECE RISPONDE: "PURTROPPO QUA, CARO XXXXXX XXXXXXXXXX, IL PROBLEMA TRANSISCE ENORMEMENTE DI LIVELLO, **PERCHÉ SEMBRA ESSERE DEI GIUDICI**, ALMENO DI ALCUNI GIUDICI, E NON PIÙ SOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI".

E' VIETATO O COMUNQUE FORTEMENTE SCONSIGLIATO PER GLI INSEGNANTI ASSUMERE I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

- ALZARE LA VOCE;
- STRAPPARE COMPITO IN CLASSE;
- CORREGGERE VOTI A PIACIMENTO PER RACCOMANDAZIONI SENZA ALCUNA PROVA O INTERROGAZIONE SOSTENUTA DA UNO STUDENTE;
- USARE PAROLACCE O APPELLARE CON NOMIGNOLI DI DISPREZZO E DENIGRAZIONE GLI ALUNNI;
- ASSUMERE ATTEGGIAMENTI VIOLENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI;
- PERQUISIRE GLI STUDENTI SENZA MOTIVO;
- PORTARSI A CASA SMARTPHONE O TABLET SEQUESTRATI NEL CORSO DELLA GIORNATA. AL TERMINE DELLE LEZIONI GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A RESTITUIRE GLI APPARECCHI AGLI STUDENTI;
- LASCIARE LA CLASSE INCUSTODITA E SE POSSIBILE CHIAMARE UN COLLABORATORE SCOLASTICO E ASPETTARE CHE ENTRI IN CLASSE;
- NON FARE USCIRE MAI DALLA CLASSE PIÙ DI UN ALUNNO PER VOLTA, AD ECCEZIONE DI CASI SERIAMENTE MOTIVATI;
- MANDARE ALUNNI IN GIRO DA SOLI PER LA SCUOLA O PERMETTERE AGLI ALUNNI DI USCIRE PER RECUPERARE MATERIALE O ALTRO PORTATO DAI GENITORI;
- LASCIARE CHE LA CLASSE SI MUOVA DENTRO E FUORI LA SCUOLA SENZA IL PROPRIO ACCOMPAGNAMENTO;
- MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI CLASSE;
- USARE SOSTANZE CHE POSSANO RIVELARSI TOSSICHE O DANNOSE PER GLI ALUNNI QUALI, COME COLLE NON DICHIARATAMENTE ATOSSICHE, VERNICI, SOLVENTI, ECC E PRIMA DI PROPORRE AGLI ALUNNI ATTIVITÀ CHE RICHIEDANO L'USO DI SOSTANZE PARTICOLARI O ALIMENTI (PASTA, FARINA, LEGUMI, ECC...) È NECESSARIO ACCERTARSI E VERIFICARE TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA FAMIGLIA CHE NON VI SIANO CASI DI ALLERGIE SPECIFICHE O INTOLLERANZE AI PRODOTTI.

sentenza “culpa in vigilando”, una vicenda molto simile a quelle scolastiche

La sentenza della Corte di Cassazione del 27 novembre 2018, chiarisce ancora una volta quello che conta per i giudici.

Il fatto è avvenuto durante un campo estivo. Ma la vicenda è assimilabile ad una scolastica per la presenza di un minore affidato a degli adulti.

In sintesi: un minorenne ha subito un danno permanente alla gamba, a seguito di un incidente occorso, mentre si trovava nel centro ricreativo estivo organizzato dal Comune. In concreto il bambino mentre giocava, forse spinto da una compagna, è finito contro una vetrata rompendola e rimanendo incastrato con la gamba.

La Corte di Cassazione conferma gli elementi della “culpa in vigilando”

Premesso: l’onere della prova spetta al precettore o all’adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore.

In pratica egli deve dimostrare che il fatto è risultato imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014...).

La seconda condizione rimanda all’attivazione di misure meticolose e adeguate, che nonostante tutto non hanno evitato il verificarsi dell’incidente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009...).

Al giudice interessano solo questi due elementi e non la vicenda nel suo sviluppo. In altri termini, egli dà scarsa importanza alla “dinamica del sinistro, nella sua sequenza fattuale, e alla circostanza che il minore si è fatto male da sé, dopo lo sfondamento della vetrata di vetro temperato (a norma), nel tentativo di liberare la gamba incastrata, con applicazione di criteri di valutazione delle condotte che prescindono dagli obblighi di vigilanza gravanti sull’ente addetto alla sorveglianza.

Per questa “eccedenza di racconto” la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, carente degli elementi valutativi attraverso i criteri della imprevedibilità e inevitabilità.

- MINORI AFFIDATI A TERZI (SCUOLA ED INSEGNANTI) ART. 2048 COD. CIV. 2° COMMA I PRECETTORI E COLORO CHE INSEGNANO UN MESTIERE O UN'ARTE SONO RESPONSABILI DEL DANNO CAGIONATO DAL FATTO ILLECITO DEI LORO ALLIEVI E APPRENDISTI NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO VIGILANZA. LE PERSONE INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI SONO LIBERATE DALLA RESPONSABILITA' SOLTANTO SE PROVANO DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.
- L'ART. 2048 , 3° C . DEL C.C. PREVEDE UNA RESPONSABILITÀ "AGGRAVATA" A CARICO DEI DOCENTI IN QUANTO ESSA SI BASA SU DI UNA COLPA PRESUNTA , OSSIA SULLA PRESUNZIONE DI UNA "CULPA IN VIGILANDO", DI UN NEGLIGENTE ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI SORVEGLIANZA SUGLI ALLIEVI.
- L'OBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SI PROTRAE - PER TUTTO IL TEMPO DELL'AFFIDAMENTO DELL'ALUNNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (C CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 30 MARZO 1999, N. 3074,) E QUINDI - DAL MOMENTO DELL'INGRESSO NEI LOCALI E PERTINENZE DELLA SCUOLA SINO A QUELLO DELL'USCITA, COMPRESO ANCHE IL TEMPO DELL'EVENTUALE TRASPORTO DEGLI ALUNNI DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA , SE ORGANIZZATO IN PROPRIO DALL'ISTITUTO.

- LA RESPONSABILITÀ SUSSISTE ANCHE AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO, SE È STATO CONSENTITO L'INGRESSO ANTICIPATO NELLA SCUOLA O LA SOSTA SUCCESSIVA.
- ENTRO TALE LASSO DI TEMPO RIENTREREBBERO QUINDI NON SOLTANTO I MOMENTI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ STRETTAMENTE DIDATTICHE MA ANCHE TUTTI GLI ALTRI MOMENTI DELLA VITA SCOLASTICA, IVI COMPRESO QUELLO DELLA COSIDDETTA RICREAZIONE, LO SPOSTAMENTO DA UN LOCALE ALL'ALTRO DELLA SCUOLA, IL SERVIZIO DI MENSA, LE USCITE, I VIAGGI DI ISTRUZIONE ECC.

ALUNNO PRIMARIA MILANO

- È ARRIVATA LA CONDANNA A UN ANNO DI CARCERE CON SOSPENSIONE CONDIZIONALE PER LA **MAESTRA DI 43 ANNI** DELLA **SCUOLA PIRELLI** DI MILANO, ACCUSATA DI OMICIDIO COLPOSO NEI CONFRONTI DI LEONARDO, IL BAMBINO DI 5 ANNI, PRECIPITATO NEL VUOTO DA UN PIANO DELLA SCUOLA NELL'OTTOBRE 2019.
- RINVIATA A GIUDIZIO L'ALTRA MAESTRA CHE AVEVA SCELTO IL RITO ORDINARIO, MENTRE È STATO ACCOLTO IL **PATTEGGIAMENTO A DUE ANNI DI RECLUSIONE** PER LA COLLABORATRICE SCOLASTICA CO-IMPUTATA.
- L'ALUNNO USCÌ DALLA CLASSE PER ANDARE IN BAGNO SOLO, CON IL PERMESSO DELLE MAESTRE. INCURIOSITO DA UN'ALTRA CLASSE CHE STAVA ANDANDO IN PALESTRA, SALÌ SU UNA SEDIA GIREVOLE, SI SPORSE DALLA BALAUSTRATA PERDENDO L'EQUILIBRIO E **CADENDO NEL VUOTO PER CIRCA 13 METRI E MEZZO.**
- LA **COLLABORATRICE** È ACCUSATA DI NON AVER VIGILATO *“SULLA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ DELL'ALUNNO”* LASCIANDO INCUSTODITA E IN PROSSIMITÀ DELLE SCALE LA SEDIA GIREVOLE E DI AVER LASCIATO LA SUA POSTAZIONE DI VIGILANZA. LE **DUE DOCENTI** INVECE SONO ACCUSATE DI AVER *“OMESSO LA DOVUTA VIGILANZA SUL BAMBINO”* AVENDOGLI CONSENTITO DI *“RECARSI AI SERVIZI IGIENICI FUORI DALL'ORARIO PROGRAMMATO”*

NOTA: spesso ormai le scuole hanno problemi legati alla copertura del servizio di sorveglianza dei C.S.

- IN UN ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, DURANTE UN TEMA DI ITALIANO, SVOLTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017, UNO STUDENTE SCRIVE NELL'ELABORATO DAL TITOLO "LETTERA AD UN AMICO..." DELLE ACCUSE E DELLE VERE E PROPRIE DIFFAMAZIONI CONTRO UNA SUA DOCENTE. ADESSO ARRIVA LA SENTENZA DI CONDANNA PER I GENITORI DELLO STUDENTE DIFFAMATORE.
- I PUNTI SALIENTI DELLA SENTENZA
- AI SENSI DELL'ART. 2048 DEL CC, IL GENITORE RISULTA INFATTI RESPONSABILE PER LA "CONDOTTA OFFENSIVA E DENIGRATORIA DEL FIGLIO MINORE" E QUESTO È IL PRINCIPIO RIBADITO NEL DISPOSITIVO, TANTO CHE LA FAMIGLIA È STATA CONDANNATA AD UN COSPICUO RISARCIMENTO OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.
- NELLA CAUSA IL GIUDICE SOTTOLINEA COME AGGRAVANTE IL FATTO CHE I GENITORI SI SIANO SOTTRATTI AL CONFRONTO CON LA SCUOLA, RICHIESTO PRIMA DALLE INSEGNANTI E POI DAL DIRIGENTE, VENENDO MENO COSÌ ALLA LORO RESPONSABILITÀ EDUCATIVA.
- I GENITORI IN SEDE DI CONCILIAZIONE HANNO SOSTENUTO CHE LE MOTIVAZIONI DEL FATTO CHE LO STUDENTE AVESSSE SCRITTO, ALL'INDIRIZZO DELLA DOCENTE, FRASI COME "È SCLERATA" OPPURE "È DA CASA DI RICOVERO", FOSSE CAUSATO DA ATTEGGIAMENTI VESSATORI CHE LA STESSA DOCENTE AVREBBE RIVOLTO ALLO STUDENTE IN RIFERIMENTO ALLA SUA OBESITÀ.
- FALLITA LA CONCILIAZIONE SI È PASSATI ALLA CAUSA CIVILE CON L'ESITO DELLA CONDANNA DEI GENITORI CHE SI ERANO SOTTRATTI A UN COSTRUTTIVO INCONTRO CON LA SCUOLA PER RISOLVERE IL CASO EMERSO DALLE GRAVI ESTERNAZIONI DEL RAGAZZO NEL TEMA.
- SENTENZA CHE RAPPRESENTA UN'IMPORTANTE VITTORIA PER FRENARE LA DERIVA DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E DENIGRATORI ATTUATI CON SUPERFICIALITÀ DA ALCUNI GENITORI ED ALUNNI.

- SPESSO IL TAR O IL CONSIGLIO DI STATO DEVONO DIRAMARE LE QUESTIONI PIÙ SPINOSE DELLA SCUOLA, O MEGLIO: BASTA UN BUON LEGALE E TALVOLTA SI RISOLVONO PROBLEMI ALTRIMENTI SOTTOTRACCIA, ANCHE SE QUESTO CASO SEMBRA ABBASTANZA PARTICOLARE.
- L'ALUNNO MALTRATTATO DAL PROF?
- I FATTI RIGUARDANO UN ALUNNO DI UNA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, IL QUALE SAREBBE STATO OGGETTO, INSIEME AI SUOI COMPAGNI, DI PRESUNTI E REITERATI MALTRATTAMENTI DA PARTE DI UN PROFESSORE.

PROPRIO A CAUSA DI TALI PRESUNTE VESSAZIONI, IL PROFITTO NON È STATO SUFFICIENTE A CONSENTIRE LA PROMOZIONE DELL'ALUNNO, MENTRE IL CONSIGLIO DI CLASSE, INVECE DI VALUTARE ANCHE LA CONDOTTA DEL DOCENTE, SI ERA LIMITATO A CALCOLARE LA MEDIA ARITMETICA DEI VOTI DEL RAGAZZO SENZA CONSIDERARE LE VARIABILI PERSONALI, TEMPORALI ED AMBIENTALI, E CONSEGUENTEMENTE NE AVEVANO DISPOSTO LA BOCCIATURA. TUTTAVIA IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON HA RITENUTO SUFFICIENTE LA TESI DEI GENITORI DEL RAGAZZO E NE AVEVA RESPINTO LE DOGLIANZE, FACENDO LEVA SUL RENDIMENTO SCOLASTICO INSUFFICIENTE.

- L'APPELLO
- L'APPELLO HA PERÒ STRAVOLTO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, ACCORDANDO AL DISCENTE PIENA TUTELA, PARTENDO PROPRIO DALLA SITUAZIONE DI TURBAMENTO E DISAGIO PAVENTATA DAL RICORRENTE, E, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA DENUNCIA QUERELA FORMULATA DAI GENITORI, HA DISPOSTO UN APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO CIRCA LA CONSISTENZA DEI FATTI ADDEBITATI AL DOCENTE.
- I DOCUMENTI DELLA SCUOLA HANNO DATO TORTO AL PROF
- EBBENE IL GIUDICE D'APPELLO DISPONEVA UN'AMPIA ISTRUTTORIA, RACCOMANDANDO ALL'AMMINISTRAZIONE DI FORNIRE OGNI ELEMENTO UTILE PER CHIARIRE I FATTI ED ALTRESÌ, D'UFFICIO, L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI AI FINI DEL DECIDERE CHE FOSSERO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. E COSÌ VENIVA ACCORDATA UN'IMPORTANZA IMPRESCINDIBILE ALLA SITUAZIONE SPECIFICA PATITA DALL'ALUNNO E PURE ALLA IMMOTIVATA INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE, CHE COSÌ DIVENTANO IL FONDAMENTO DELLA DECISIONE D'APPELLO.
- L'INERZIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- L'INERZIA IMMOTIVATA SU RILIEVI IRRINUNCIABILI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO, HA CONDOTTO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO CON CONSEGUENTE AMMISSIONE DELL'ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

*Massima attenzione alle comunicazioni nelle chat comuni di WhatsApp che sfociano in vere e proprie offese: non vanno considerate delle ingiurie, poiché si tratta di un illecito ormai depenalizzato, ma rientrano comunque nel sempre grave reato di **diffamazione**, perché a prenderne visione non sono solamente la persona offesa e l'autore, ma tutti gli altri partecipanti alla chat.*

“Dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”

*A stabilirlo è stata la 5^a sezione penale della **Corte di Cassazione**, che con la **sentenza n. 7904** ha spiegato che “sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, il fatto che il messaggio sia diretto a una cerchia di fruitori” fa sì che la lesione della reputazione “si collochi in una dimensione ben più ampia di quella tra offensore e offeso”.*

La guerra fra fazioni di alunni

La Corte è intervenuta così su ricorso dei genitori di un tredicenne. All'interno della chat, scrive l'Ansa, si era consumata una guerra tra fazioni di alunni di una scuola in provincia di Bari.

Il ragazzino, parlando in difesa di una compagna, aveva scritto **un messaggio carico di epiteti volgari**, in cui accusava la persona offesa, una coetanea, di essere la responsabile dell'allontanamento dell'amica dalla scuola.

Il ragazzo “salvo” solo perchè under 14

Anche se il giudice delle indagini preliminari aveva dichiarato il non luogo a procedere, nei confronti del ragazzo, non imputabile in quanto minore dei 14 anni all'epoca del fatto, i genitori chiedevano di avere ragione nel merito, ritenendo le offese non diffamazione ma un'ingiuria, che non è più reato, dal momento che **la ragazza aveva letto il messaggio e poteva rispondere subito**. Non è così per la Cassazione che ha confermato la decisione del gip.

Insomma, il reato commesso su WhatsApp non è proprio l'ingiuria, che se non depenalizzata avrebbe comportato una pena maggiore: tuttavia, c'è stato prodotto. Anche se in questo caso la sanzione non potrà essere comminata, perchè l'autore del messaggio ingiurioso non aveva ancora compiuto il 14esimo compleanno.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO 1

- UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZ. VI) ([PUBBLICATA IL 24 APRILE 2018 N. 02487/2018](#)) AVVALORA LA CORRETTEZZA DI UN TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI UN INSEGNANTE CHE È MANCHEVOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, REGOLE DEONTICHE OBBLIGATORIE IN OGNI CONTESTO OVE OPERA IL DOCENTE.
- **IL CASO DEL DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE**
- IL FATTO RISALE ALL'ANNO SCOLASTICO 1991/92 IN UN ISTITUTO SCOLASTICO DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI MILANO, DOVE UN DOCENTE A CAUSA DI NUMEROSE E REITERATE SITUAZIONI D'INCOMPRESIONE E DI CONTRASTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL'ISTITUTO STESSO, SUBÌ UN PROCEDIMENTO **DI TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE**.
- TALE TRASFERIMENTO FU STATUITO A CAUSA DELL'OGGETTIVA TENSIONE TRA IL DOCENTE E LE VARIE COMPONENTI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO D'ORIGINARIA APPARTENENZA E PER LA PERSISTENZA DI TAL SUO COMPORTAMENTO, CON RISCHIO DI ULTERIORE E PERICOLOSO DETERIORAMENTO DI TAL CONFLITTUALITÀ. IL DOCENTE SI RIVOLSE SUBITO AL TAR PER AVERE ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO CHE LO VEDEVA ALLONTANATO DALLA SUA SCUOLA DI TITOLARITÀ CON UN PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE ATTUATO DAL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO.
- IL TAR CON SENTENZA N. 1567 DEL 19 MAGGIO 2010, RESPINSE LA PRETESA ATTOREA, RICONOSCENDO, IN BASE A COPIOSA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI, LO STATO D'INCOMPATIBILITÀ PERSONALE DEL RICORRENTE, NONCHÉ LA DI LUI IMPOSSIBILITÀ A PERMANERE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ. IL DOCENTE RITENENDO DI AVERE SUBITO UN TORTO E NON PERSUASO DELLA SENTENZA IN PRIMO GRADO SI APPELLÒ. ADESSO ARRIVA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DESTINATA A FARE GIURISPRUDENZA.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO 2

PASSAGGI FONDAMENTALI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

I giudici del Consiglio di Stato sentenziano sostenendo che tal trasferimento, espressione d'una potestà amministrativa latamente discrezionale (arg. ex Cons. St., VI, 11 luglio 1991 n. 452), vuol evitare il perpetuarsi di atteggiamenti del **dipendente non improntati a fedeltà istituzionale e collaborazione con colleghi e superiori** e, perciò, atti ad ingenerare discredito ed a minare l'ordinario e sereno svolgimento del servizio; la mancata preservazione di tali valori nello svolgimento dell'attività di servizio, già in sé nociva, lo è a più forte ragione nei settori sensibili educativo e scolastico, ove l'art. 33, l c., Cost. accorda sì la libertà d'insegnamento, che però s'accompagna ad un sovrappiù di autoresponsabilità in base agli artt. 2 e 97 Cost. e pretende comportamenti di buona fede in ogni manifestazione della funzione del docente.

LEGITTIMA L'INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE DEL DOCENTE CONFLITTUALE E CHE ARRECA DISTURBO

In buona sostanza questa sentenza del Consiglio di Stato dice che i docenti che sono scarsamente collaborativi e che gettano discredito nei confronti dei propri colleghi, generando un clima conflittuale e di poca serenità nel luogo di lavoro, possono essere trasferiti d'ufficio per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art.468 del d.lgs. 297/94. Quindi adesso, dopo questa Sentenza del Consiglio di Stato, si può assolutamente affermare, come abbiamo già scritto nell'aprile 2016, che se [il prof. non ha il giusto autocontrollo rischia grosso](#) .

La preside trovò un colpevole (in una città della Campania), e, senza un colpevole, decise per la sospensione di un giorno – con obbligo di presenza – di tutti gli studenti di sesso maschile delle dieci classi sospettate (circa 90) perché ubicate al più basso dei livelli dell'edificio

I genitori, però, si sono opposti e hanno fatto ricorso al Tar. I giudici amministrativi hanno annullato tutto e hanno bloccato il provvedimento. Per i magistrati il provvedimento è illegittimo perché *“viziato da incompetenza”*: a provvedere, eventualmente, alla sospensione è il Consiglio di Classe.

I fatti

Il 2 marzo dello scorso anno, ricostruisce il Corriere della Sera, uno studente ha commesso un gesto irrispettoso urinando a terra davanti al bagno durante l'ora di lezione. La preside ha condannato questo comportamento come deprecabile e ha cercato di identificare il responsabile per una punizione esemplare. Tuttavia, l'omertà degli studenti presenti ha reso difficile la determinazione del colpevole.

In seguito, la preside ha deciso di rispondere con una punizione collettiva sospendendo tutti gli studenti maschi del piano scolastico in questione: *“La mia è una punizione contro l'indifferenza di chi ha visto quell'urina a terra e non si è preoccupato di segnalarla, l'omertà di chi può sapere chi è stato il responsabile e non vuole denunciare”*. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni tra i genitori degli studenti che non avevano alcuna responsabilità riguardo l'accaduto e temevano che questa nota in condotta avrebbe influito sulla media scolastica dei loro figli.

ed esplicita e preceduta da elementi incontestabili

Responsabilità dei docenti sui minori, il “faro” degli articoli 2047 e 2048 c.c.

Nel primo si legge ” *In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*”

Considerata la natura del nostro ordinamento giudiziario (Civil law), il magistrato può tener conto di sentenze simili e pregresse, deve vagliare tutti gli elementi peculiari della vicenda (età, condizioni ambientali...), riflettere sulle prove documentali, emettendo poi una propria decisione che vada *al di là di ogni ragionevole dubbio* (verità processuale).

La consegna, un momento delicato e importante

la responsabilità civile e penale inizia con l’affidamento del minore e termina con la sua *consegna* al genitore o a un suo delegato maggiorenne. Ciò può essere temporaneo, oppure ricoprire tale funzione per la durata di tutto l’anno. E’ importante che la delega sia comunicata e protocollata in segreteria, supportata da una fotocopia del documento d’identità.

Ne consegue che il momento della traditio (consegna) del minore interrompe ogni obbligo di vigilanza e controllo da parte del docente. Questa, però deve essere supportata da elementi certi che rendano questo passaggio inequivocabile agli occhi del giudice.

La vicenda di un minore. I dubbi della consegna

La premessa necessaria consente di comprendere lo scenario entro il quale si è mossa la Corte di Appello di Napoli per dirimere le questioni su un caso che ha coinvolto un bambino. Il fatto è desunto dalla sentenza (31/01/2023, n. 408): il 23 novembre 2016 un alunno “*si trovava in classe e in mancanza della dovuta vigilanza da parte dell’insegnante che era, invece, impegnata a parlare con le mamme di altri bambini pure presenti, inciampava in una mattonella rotta del pavimento e cadeva, urtando contro lo spigolo di un armadietto appendiabiti privo dei dovuti sistemi di protezione e riportando una ferita lacero-contusa alla radice del naso*”.

Il primo grado si era risolto a favore del Ministero (il primo ad essere chiamato in causa) e del docente (risponde patrimonialmente solo in caso di dolo o colpa grave Legge 312/80 art.61), in quanto i giudici avevano escluso “*che l’incidente si fosse verificato nello svolgimento del rapporto scolastico e nel ritenere, contrariamente, che lo stesso avesse avuto luogo quando il minore B. G. era già sottoposto all’effettiva vigilanza della madre ed era, quindi, rientrato nell’alveo della sorveglianza parentale*”.

I genitori hanno ricorso in appello, non accogliendo la suddetta tesi, in quanto al momento “*del verificarsi dell’incidente, la maestra, preposta all’insegnamento, era intenta a parlare con alcune mamme di altri alunni presenti nella stessa aula per riprendere i figli e che, pertanto, gli alunni erano privi di adeguato controllo da parte del personale scolastico*”, mentre il suddetto bambino “*si avviava verso il mobile appendiabiti per prendere il proprio zainetto, nel caos della fine della lezione...*”

La Corte d’appello di Napoli (sez. IV) ha dato ragione in parte a loro. Vediamo il dettaglio. Secondo i magistrati l’interruzione del rapporto scolastico non è stato supportato da una prova positiva, onere a carico della docente.

La responsabilità del docente è comunque attenuata

Se la sentenza si concludesse con questo passaggio, Il Miur ed eventualmente il docente sarebbero responsabili. I giudici, invece vanno oltre, indagando l’esistenza del nesso causale tra le condizioni e l’evento. Essi arrivano alla conclusione che, anche in presenza di una maggiore attenzione nel controllo dei minori, l’insegnante non avrebbe potuto evitare l’evento dannoso “*giacché, tra gli obblighi di protezione e vigilanza sulla stessa incombenti, non rientra quello di controllare l’integrità dei luoghi*”. I giudici scrivono che il controllo è a carico del custode il quale deve produrre una liberatoria che documenti la mancanza di nesso “*tra la cosa e l’evento lesivo*”. I magistrati rilevano che tale prova non è stata fornita, quindi “*deve essere ritenuto responsabile il MIUR ai sensi dell’art. 2051 c.c*” per danni da cose.

Docente su Facebook definisce il collega “manipolatore”: scatta denuncia per diffamazione 1

La V Sezione Penale della Cassazione (Sentenza n. 13979/2021) ha confermato il delitto di diffamazione a mezzo Facebook commesso da una docente ai danni di un collega, condannandola al risarcimento del danno morale di euro 800 oltre rifusione delle spese legali. La stessa, attraverso un post sul social Facebook, aveva qualificato il collega come “essere spregevole”, accusandolo di essere autore di “manipolazioni psicologiche”. Tali affermazioni sono state giudicate non proporzionate né pertinenti al tema della critica ai metodi di insegnamento del collega

I limiti del diritto di critica

Prima del post incriminato, c'era stato un antefatto, e cioè un acceso litigio tra i due professori avvenuto all'interno dell'edificio scolastico. Il giudice di secondo grado, ribaltando l'assoluzione per diffamazione pronunciata in Tribunale, al contrario ha giudicato il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica travalicato dall'uso della qualificazione di “essere spregevole” nei confronti del collega, che non è apparso proporzionato né pertinente rispetto al tema della critica ai metodi di insegnamento dello stesso collega, anche perché associata all'accusa di “manipolazioni psicologiche” nei confronti degli studenti, priva di riferimenti a circostanze determinate ed idonea a ledere la dignità professionale di un insegnante.

La definizione del collega come “essere spregevole”

La definizione del docente come essere spregevole, secondo i giudici, risulta interpretabile come offesa personale diretta a screditare non l'operato professionale del professore, bensì la persona in sé e per sé. Inoltre, il contesto fattuale in cui è avvenuto l'episodio, cioè una lite tra colleghi in una situazione in cui gli alunni avevano aderito a proteste studentesche contro la riforma Monti della scuola, non è menzionato nella proposizione ritenuta diffamatoria, nella quale si è fatto unicamente

Docente su Facebook definisce il collega “manipolatore”: scatta denuncia per diffamazione 2

L'accusa di effettuare manipolazioni psicologiche nei confronti degli studenti

Per la Cassazione le parole impiegate sono esorbitanti rispetto alla ritenuta finalità di disapprovazione dei metodi di insegnamento adottati dal collega, tema peraltro neppure ben chiarito all'interno delle frasi pubblicate su Facebook, in cui l'espressione è rimasta genericamente formulata, non avendo fatto alcun riferimento a circostanze di fatto determinate. Per questo è stata giudicata diffamatoria, in quanto idonea a ledere la dignità professionale dell'insegnante. La Cassazione ha specificato che la parola “manipolazione” viene definita nel dizionario della lingua italiana Zanichelli in senso figurato, come manovra per aggirare, imbrogliare e simili ed ancora come controllo o condizionamento anche in riferimento alle coscienze. Tenendo conto di tale significato, che di certo non può essere sfuggito all'imputata nella sua qualità di professoressa di Liceo, e dell'assoluta mancanza di giustificazioni al suo immotivato uso sul social Facebook (strumento di comunicazione pubblico), espressione probabilmente adoperata per definire le prassi di insegnamento del collega. Il senso della parola in sé e nel contesto fattuale di riferimento, non può che essere quello di attribuire all'insegnante una volontà di condizionamento/controllo delle coscienze dei suoi studenti, volontà, che è apparsa ai giudici, contraria agli scopi formativi ed educativi che l'ordinamento attribuisce all'insegnamento.

L'aggravante del mezzo di pubblicità

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, c. III, codice penale, sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, e comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. In questa caso, tuttavia, non può dirsi

Casistica diffamazione su Facebook:

La Cassazione 16712 del 2014

La Cassazione 24431 del 2015

la **Cassazione del 1 marzo 2016, n. 8328** la quale ricorda che “ ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sui punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).

Insegnante insultata nel tema: genitori condannati a pagare 1000 euro per diffamazione

L'episodio risale all'anno scolastico 2016/17: un alunno della quinta elementare aveva insultato l'insegnante in un tema. Oggi i genitori vengono condannati e la maestra viene risarcita di mille euro. I genitori dello studente, riporta Il Gazzettino di Treviso, sono stati chiamati subito dalla scuola per un confronto e per far luce sull'episodio, ma si sono rifiutati. La sentenza pronunciata lo scorso 4 maggio dal Giudice di Pace di Conegliano, Massimiliano Marchetti fa luce sull'accaduto e condanna i genitori, ritenuti responsabili del fatto. I genitori sono tenuti a pagare 1000 euro di risarcimento all'insegnante più le spese legali. L'accusa è di diffamazione verso la maestra del figlio.

“Un bambino può scrivere quello che vuole, ma è la famiglia responsabile del proprio figlio minore ed è necessario che sia disponibile a un'azione educativa nei confronti del bambino insieme alla scuola”. Così spiega la docente che oggi vince la causa.

Nella causa il giudice sottolinea come aggravante il fatto che i genitori si siano sottratti al confronto con la scuola, richiesto prima dalle insegnanti e poi dal dirigente, venendo meno così alla loro responsabilità educativa.

“Per il sindacato, sempre in prima linea nel tutelare l'immagine e la dignità professionale degli insegnanti anche in quanto pubblici ufficiali questo pronunciamento rappresenta un'importante vittoria nonché un rilevante precedente per frenare la deriva di comportamenti aggressivi e denigratori sempre più spesso attuati con superficialità da alcuni genitori ed alunni e portare l'attenzione su una più ampia riflessione rispetto all'importanza del ruolo che la figura del docente

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione penale Sent. Sez. 5 Num. 34479/2021 affronta il caso di una docente condannata perché in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di docente e nell'esercizio delle relative funzioni, ha fatto accesso al registro elettronico di classe in prossimità degli scrutini, modificando i voti già attribuiti all'alunna con ciò alterando un atto vero. La Cassazione nella sentenza in commento affronta compiutamente la valenza del registro ed in particolare di quello elettronico oramai diventato strumento ordinario di lavoro nel settore scolastico.

Il registro personale

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità il registro personale del professore è espressamente previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico.

Si commette illecito penale nell'attestare fatti falsi

Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890). Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è, pertanto, atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass. Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547).

Il registro elettronico è un documento informatico e va tutelato come tale

Per la Cassazione il registro del professore di cui si discute è un documento informatico avente efficacia probatoria- Ed invero, la norma di cui si discute, introdotta dalla L. 23.12.1993, n. 547, ha inserito nel sistema penale la fattispecie del falso informatico, vale a dire della falsificazione di documenti informatici.

Il registro elettronico ed il delitto di falso ideologico

riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso (ideologico) in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

Conclude la Cassazione, anche nelle valutazioni periodiche del rendimento degli alunni la professoressa era tenuta a uniformarsi ad obiettivi e standard formativi predeterminati, che escludevano in radice la possibilità di formulare giudizi in termini assolutamente discrezionali e arbitrari, dovendo in ogni caso tali valutazioni, espresse in voti prefissati, essere rispettose, nell'interesse degli alunni, delle esigenze di trasparenza e tempestività, che la condotta dell'imputata ha compromesso.

Nella scuola, spesso, la conflittualità raggiunge livelli così alti di scontro, che si finisce sul piano penale. Il caso trattato dalla Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-05-2019) 12-07-2019, n. 30748 è interessante perché rappresenta in base a quanto ricostruito dai giudici quando si può incorrere nella calunnia.

Fatto

“Il ricorrente ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile in ordine al delitto di calunnia ex art. all’art. 368 c.p., ha rideterminato la pena in due anni di reclusione un anno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa.

Secondo l’accusa il ricorrente era responsabile di aver, con denuncia querela “proposta al comando Stazione Carabinieri di (OMISSIS) accusato falsamente (omissis) del delitto di lesioni che si sarebbero realizzate a mezzo di una aggressione fisica consistita nell’aver stratonato il ricorrente esercitando una forte pressione sulla spalla nel corso di una animata discussione avvenuta all’interno dell’istituto Comprensivo di Scuola per l’infanzia di (OMISSIS), evenienza smentita dalle dichiarazioni rese da testimoni che avevano concordemente negato alcun contatto diretto durante il colloquio intervenuto il (OMISSIS), “in (OMISSIS) data del deposito della denuncia querela”.

I fatti in argomento si sarebbero realizzati durante una pausa della ricreazione all’interno del citato plesso scolastico nel corso della quale la dirigente scolastica e la collaboratrice, avrebbero sottoposto per la firma una contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente evenienza che avrebbe comportato da parte del ricorrente il tentativo di rientrare in possesso del foglio sul quale era stata apposta la firma e che, secondo quanto denunciato dal ricorrente avrebbe visto la dirigente reagire esercitando nei confronti dell’uomo una forte pressione sulla spalla che gli provocava delle lesioni, contatto fisico smentito dai presenti.”

Il reato di calunnia quando sussiste e quando no

“realizza il reato di calunnia il fatto, oggetto della falsa accusa, diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, limitandosi l’esclusione dell’integrazione della fattispecie allorché il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l’aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 5, n. 32673 del 16/06/2015, P, Rv. 264474).

Risulta essere esemplificativo quanto questa Corte ha avuto modo di evidenziare in precedente sentenza in occasione della quale aveva già ribadito tale principio escludendo la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull’essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 35339 del 10/04/2008, Aloisi, Rv. 241398). Principio che non è applicabile al caso sottoposto a scrutinio, non essendosi limitata la querela del

- IL DOCENTE CHE PARLANDO CON GLI STUDENTI CRITICA, CON INTENTO DENIGRATORIO, I PROPRI COLLEGHI DI SCUOLA, COMPIE UN REATO PENALE.
- IN OGNI SCUOLA TRA INSEGNANTI ESISTONO INCOMPRESIONI E DISPUTE, MA A VOLTE CI SONO CASI DOVE IL PROBLEMA PUÒ DEGENERARE. INFATTI ESISTONO DEI CASI IN CUI CERTI INSEGNANTI, **MANCANDO COMPLETAMENTE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**, DURANTE LE ORE DI LEZIONE E IN PRESENZA DEI PROPRI ALLIEVI, **CRITICANO PESANTEMENTE QUALCHE LORO COLLEGA**. BISOGNA SAPERE CHE PARLARE MALE **DI UN PROPRIO COLLEGA O DEL PROPRIO DIRIGENTE SCOLASTICO**, DAVANTI AD UNA CLASSE E MENTRE SI STA SVOLGENDO UN'ORA DI LEZIONE, POTREBBE ESSERE, IN CASO DI DENUNCIA, CONSIDERATO COME UN REATO DI DIFFAMAZIONE. LA QUESTIONE DIVENTA ANCORA PIÙ CRITICA **SE IL DOCENTE DENIGRA ABITUALMENTE I PROPRI COLLEGHI E LO FA PER METTERE IN RISALTO LE SUE COMPETENZE PROFESSIONALI A CONFRONTO DELLA INSIPIENZA DEGLI ALTRI**.
- QUESTI SONO CASI **IN CUI IL DOCENTE DIFFAMATORE TENDE A COLPIRE L'ONORABILITÀ PROFESSIONALE DEI SUI COLLEGHI, CERCANDO DI RIDICOLIZZARLI AGLI OCCHI DEI SUOI STUDENTI, UTILIZZANDO IMPROPRIAMENTE IL SUO RUOLO DI EDUCATORE**. UN CASO DEL GENERE, **SE EFFETTIVAMENTE RISCONTRATO**, PUÒ INFATTI SFOCIARE IN UNA **CONDANNA PENALE** PER DIFFAMAZIONE. IL REATO DI DIFFAMAZIONE SCATTA QUANDO UN SOGGETTO, COMUNICANDO CON PIÙ PERSONE, OFFENDE LA REPUTAZIONE DI UN TERZO ASSENTE. NEL CASO QUINDI IN CUI UN DOCENTE, CHE SI RIVOLGE AI SUOI ALUNNI DURANTE L'ORA DI LEZIONE, SOSTENENDO CHE I DOCENTI CHE LO HANNO PROCEDUTO NON SONO STATI IN GRADO DI INSEGNARE E SPIEGARE UN CERTO ARGOMENTO, PERCHÉ NON PREPARATI COME LUI, CI SAREBBERO TUTTI GLI ESTREMI DI UNA QUERELA PER DIFFAMAZIONE.
- SE POI LA QUESTIONE HA DIVERSI TESTIMONI, **DIRETTI E INDIRETTI**, PERCHÉ LE FRASI DETTE DALL'INCAUTO DOCENTE HANNO FATTO IL GIRO DELLA SCUOLA FINO AD ARRIVARE ANCHE NEL TAVOLO DELLA DIRIGENZA, E SE I MOTIVI DELLA DIFFAMAZIONE **SONO RIFERIBILI AD UNA COMPROVATA INVIDIA PROFESSIONALE**, LA CONDANNA PENALE DIVENTA UNA CERTEZZA.
- INFATTI **LA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N.42064/2007** HA PRECISATO CHE: **“IN TEMA DI TUTELA PENALE DELL'ONORE, AL FINE DI ACCERTARE SE L'ESPRESSIONE UTILIZZATA SIA IDONEA A LEDERE IL BENE PROTETTO DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI CUI ALL'ART.594 CODICE PENALE, OCCORRE FARE RIFERIMENTO AD UN CRITERIO DI MEDIA CONVENZIONALE IN RAPPORTO ALLE PERSONALITÀ DELL'OFFESO E DELL'OFFENSORE NONCHÉ AL CONTESTO NEL QUALE DETTA ESPRESSIONE SIA STATA PRONUNCIATA ED ALLA COSCIENZA SOCIALE”**.

- NELLA SCUOLA DI OGGI L'APPARTENENZA E IL FARE SQUADRA SONO VALORI PROFESSIONALI MOLTO IMPORTANTI.
- CHI SI DISSOCIA E FA IL BASTIAN CONTRARIO, FINO A DIFFAMARE LA PROPRIA SCUOLA, RISCHIA IL LICENZIAMENTO. INFATTI **I DOVERI DI FEDELTÀ E CORRETTEZZA CHE GRAVANO SUL LAVORATORE IN RAGIONE DEL SUO RAPPORTO D'IMPIEGO**, IN PARTICOLARE QUANDO SI È DOCENTI, SONO PRINCIPI FONDAMENTALI CHE OGNI INSEGNANTE DEVE TENERE SEMPRE PRESENTI, ANCHE SE SOPRAFFATTO DA MOMENTI DI SCONFORTO E AMAREZZA. INFATTI È UTILE RICORDARE CHE CON LA **SENTENZA N. 24989 DEL 6 NOVEMBRE 2013, LA CORTE DI CASSAZIONE** HA DEFINITO LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UNA INSEGNANTE CHE AVEVA CRITICATO RIPETUTAMENTE LA SCUOLA DI APPARTENENZA, DIFFAMANDO LA PROPRIA COMUNITÀ SCOLASTICA E ANCHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO. NEL CASO IN SPECIE LA DOCENTE, **DAVANTI A TESTIMONI**, AVEVA PESANTEMENTE CRITICATO **LA GESTIONE DELL'ISTITUTO E IL GRADO DI PREPARAZIONE DEGLI ALTRI INSEGNANTI**, CONSIGLIANDO ANCHE AD ALCUNI GENITORI DI ISCRIVERE ALTROVE I FIGLI.
- QUINDI DEVE ESSERE CHIARO CHE CRITICARE LA PROFESSIONALITÀ DEI COLLEGHI E LA LORO DIDATTICA, DISCREDITARE PUBBLICAMENTE L'OPERATO DEL PROPRIO DIRIGENTE SCOLASTICO, OLTRE A DEFINIRSI **UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE**, DETERMINA UNA GIUSTA CAUSA PER IL LICENZIAMENTO.
- I RAPPORTI TRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO SONO MOLTO CAMBIATI IN QUESTI ULTIMI ANNI, PER TALE MOTIVO L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE TENDE A DARE RAGIONE AL DATORE DI LAVORO, SOPRATTUTTO QUANDO IL LAVORATORE, CONVINTO DI AVERE TUTTE LE RAGIONI DI QUESTO MONDO, **ECCEDA CON LA CRITICA SUPERANDO I LIMITI DEL RISPETTO DELLA VERITÀ OGGETTIVA**. QUANDO UNA DOCENTE SUPERA IL LIMITE DELLA **VERITÀ OGGETTIVA**, DIFFAMANDO L'AMBIENTE DI LAVORO, **BUTTANDO DISCREDITO SULLA FIGURA DIRIGENZIALE E ANCHE SU QUELLA DELLE RSU**, FANTASTICANDO, **SENZA NESSUNA PROVA OGGETTIVA**, SU UN FANTOMATICO COMPLOTTO AI DANNI DELLA STESSA DOCENTE, ALLORA SI È ARRIVATI AD UNA CONDOTTA COSÌ LESIVA DEL DECORO E DELLA DIGNITÀ DELLA SCUOLA E DEI SUOI RAPPRESENTANTI, TANTO DA LEDERE DEFINITIVAMENTE LA FIDUCIA CHE STA ALLA BASE DEL RAPPORTO DI LAVORO, E CIÒ PUÒ COSTITUIRE, COME CI RICORDA LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N.29008/2008, UNA GIUSTA CAUSA PER IL LICENZIAMENTO.

AUTOLESIONE

L'alunno non procura danni a terzi bensì a se stesso. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale perché con l'accoglimento della domanda di iscrizione, tra la scuola e l'allievo si crea un vincolo negoziale in forza del quale la scuola assume l'obbligazione di vigilare e garantire l'incolumità dello scolaro in ogni forma e sotto ogni aspetto, anche dunque impedendo che egli danneggi se stesso.

Nel caso di autolesione ci troviamo di fronte ad una responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c.. Sul danneggiante (Istituzione Scolastica e Docente) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante

- **L'INCIDENTE SPORTIVO A SCUOLA.** UNO DEI CASI PIÙ FREQUENTI DI INCIDENTE SUBITO DALL'ALUNNO A SCUOLA È QUELLO DEFINIBILE “SPORTIVO”, E CIOÈ AVVENUTO DURANTE L'ORARIO DI EDUCAZIONE MOTORIA. L'ITER PREVEDE LA DENUNCIA DI SINISTRO ALL'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCE LA SCUOLA, SPESSO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE AVANZATA DAI GENITORI DELL'ALLIEVO DANNEGGIATO.
- **ALCUNI CASI CONCRETI.** LA CORTE DI CASSAZIONE, NEL CORSO DEGLI ANNI, HA ESAMINATO DELLE VICENDE CONCRETE COSÌ SENTENZIANDO ALCUNI PRINCIPI:
- SENTENZA 19 GENNAIO 2007, N. 1197. L'ATTIVITÀ RIFERITA AL GIOCO DEL CALCIO NON PRESENTA IL CARATTERE DI “PARTICOLARE PERICOLOSITÀ”, TRATTANDOSI DI UNA DISCIPLINA SPORTIVA CHE FAVORISCE L'ASPETTO LUDICO, PUR CONSENTENDO, CON LA PRATICA, L'ESERCIZIO ATLETICO, TANTO CHE È SOLITAMENTE PRATICATA NELLE SCUOLE DI TUTTI I LIVELLI COME ATTIVITÀ DI AGONISMO NON PROGRAMMATICO FINALIZZATO A DARE ESECUZIONE A UN DETERMINATO ESERCIZIO FISICO, CON LA CONSEGUENZA LA STESSA NON PUÒ CONFIGURARSI COME ATTIVITÀ PERICOLOSA (A NORMA DELL'ART. 2050 C.C.), IN TAL MODO RIMANENDO IRRILEVANTE, AI FINI DELLA POTENZIALE RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA E DELL'ISTITUTO SCOLASTICO, OGNI INDAGINE PREORDINATA A VERIFICARE SE LA MEDESIMA ATTIVITÀ SPORTIVA FACCIA, O MENO, PARTE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI MINISTERIALI. NELLA FATTISPECIE, ERA STATO ACCERTATO CHE L'INFORTUNIO SUBITO DALL'ALUNNO DURANTE LA LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA ERA STATO CAGIONATO DA UN FATTO ACCIDENTALE ASCRIVIBILE A UN ERRORE DELLO STESSO MINORE, IL QUALE, NEL CONTROLLARE IL POSSESSO DELLA PALLA IN UN FRANGENTE DEL GIOCO OVE NON VI ERA STATO ALCUN CONTRASTO CON ALTRI GIOCATORI, ERA INCIAMPATO SUL PALLONE STESSO E, NEL CADERE, AVEVA APPOGGIATO A TERRA LA MANO SINISTRA, PROCURANDOSI LA FRATTURA DEL RELATIVO AVAMBRACCIO.

- SENTENZA 8 APRILE 2016 [N. 6844](#). UN INCIDENTE ERA AVVENUTO DURANTE UNA NORMALE AZIONE DI GIOCO, PER ESSERE STATO IL PALLONE CALCIATO NEL CORSO DELLA PARTITA DA UNO DEI GIOCATORI CHE, SENZA VOLERLO, AVEVA COLPITO DA BREVE DISTANZA IL VOLTO DELL'ALUNNO RESTATO DANNEGGIATO. LA CORTE DI CASSAZIONE HA CONFERMATO LA DECISIONE DEI GIUDICI DI MERITO CHE AVEVANO RESPINTO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO.
- SENTENZA 28 SETTEMBRE 2009, N. 20743. IN MATERIA DI DANNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE CONSEGUENTE A UN INFORTUNIO SPORTIVO PATITO DA UNO STUDENTE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA NEL CORSO DELLE ORE DI EDUCAZIONE FISICA, AL FINE DI CONFIGURARE LA RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA SCUOLA (EX ART. 2048 C.C.) NON BASTA LA SOLA CIRCOSTANZA DI AVER INCLUSO NEL PROGRAMMA LA SUDDETTA DISCIPLINA, COME PURE FATTO SVOLGERE TRA GLI STUDENTI UNA GARA SPORTIVA, ESSENDO INOLTRE NECESSARIO CHE IL DANNO SIA CONSEGUENZA DEL FATTO ILLECITO DI UN ALTRO STUDENTE IMPEGNATO NELLA GARA, A CUI VA AGGIUNTA LA CIRCOSTANZA CHE LA SCUOLA NON HA DI FATTO PREDISPOSTO TUTTE LE MISURE IDONEE A EVITARE IL FATTO. IN TALE FATTISPECIE, ED IN APPLICAZIONE DEI SUPOSTI PRINCIPI, LA CORTE HA CONFERMATO LA SENTENZA DI MERITO, LA QUALE AVEVA ESCLUSO LA RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA RISPETTO ALL'INFORTUNIO PATITO DA UN ALLIEVO NEL CORSO DI UNA PARTITA DI CALCIO, DURANTE LA QUALE SI ERA FERITO AL VOLTO A CAUSA DI UNO SCONTRO DI GIOCO.

L'insegnante di scuola materna che pone in essere percosse e tirate di capelli sugli alunni realizza "condotte che travalicano sia i comportamenti di rinforzo educativo e sia l'abuso dei mezzi di correzione, trasmodando nell'atteggiamento di violenza fisica e psicologica che concretizza il reato di maltrattamenti", previsto dall'art. 572, cod. pen. Non è necessario alcun accertamento circa la sussistenza in capo all'indagato dell'*animus corrigendi*, poiché l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da *animus corrigendi*, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 07/09/2017 n. 40959).

Incorre nel reato di cui all'articolo 572 c.p., e non nella fattispecie più lieve prevista dall'articolo 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione), chiunque ponga in essere ripetuti atti vessatori, anche attraverso percosse fisiche, nei confronti degli alunni affidati. (Nel caso di specie, si trattava di una **docente**, che aveva usato mezzi di correzione e di disciplina violenti, percuotendo in più occasioni gli alunni a lei affidati, abbinando le punizioni fisiche a forme di intimidazione psicologica. Le condotte si erano reiterate nel tempo ed erano state documentate attraverso relazioni del dirigente scolastico, esposti e lettere dei genitori, relazioni ispettive e varie dichiarazioni delle parti coinvolte.) (Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza 27-02-2007, n. 8364).

Gli atti di violenza esercitati da un'**insegnante di scuola materna** nei confronti di infanti di tre anni devono essere qualificati come delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e non come abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), atteso peraltro che le dichiarazioni dei bimbi, per quanto da valutarsi con particolare attenzione, non possono ritenersi aprioristicamente inaffidabili. (Corte di Cassazione sez. VI pen., sentenza 13-3-2017 n. 11956).

L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "*animus corrigendi*", non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Fattispecie i cui la S.C. ha punito ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica

L'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media) (Cass. Pen., Sez. V, sent. 03/04/2014 n. 15367).

Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) la critica non corretta e non pacata da parte di un insegnante rispetto al comportamento di uno studente che, in qualità di rappresentante di classe, si sia limitato, correttamente e pacatamente, a criticare la condotta del docente, contestandogli una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni non comunicando ad un allievo, con la richiesta tempestività, l'esito di una prova orale. Rileva la Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, che è stata proprio la reazione non corretta e non pacata del docente ad un comportamento corretto e pacato all'origine dello studente a violare le regole deontologiche e di diritto penale (Corte di Cassazione, Sez. V Penale, 18-06-2010, n. 23693).

Esula dal diritto di critica, e configura, dunque, il delitto di ingiuria, la condotta dell'insegnante che utilizzi espressioni gratuitamente offensive e mortificanti nei confronti dell'alunno (fattispecie in cui un insegnante aveva rivolto a uno studente non solo epiteti che potrebbero riconnettersi a una manifestazione critica sul suo rendimento scolastico, ma anche espressioni obiettivamente denigratorie: nella specie, aveva detto allo studente che era "un asino, un bugiardo, un handicappato, una nullità" e che "riusciva ad andare avanti negli studi solo per l'interessamento della madre") (Corte di Cassazione, sez. V pen., sentenza 28-9-2012 n. 3197).

- Anche una sola segnalazione da parte gli studenti, in ordine a atti violenti perpetrati dai compagni, è sufficiente a concretizzare in capo agli insegnanti un obbligo di stringente sorveglianza finalizzato all'adozione di tutte le misure idonee a prevenire tali condotte.
In caso contrario, qualora derivi un danno a un allievo, gli insegnanti sono responsabili per culpa in vigilando salvo idonea prova liberatoria.
- Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, nella sentenza n. 11249/2021 che ha definito una vicenda di violenze subite da un ragazzino di terza media.
- A ricorrere ai giudici sono stati i genitori del giovane che hanno proposto una azione di risarcimento per i danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche, subiti dal figlio a seguito delle condotte tenute da alcuni compagni di classe in orario scolastico.
- Il ragazzo era stato oggetto di atteggiamenti violenti con calci anche nei genitali e le lesioni varie. Poiché ciò era avvenuto nell'orario di affidamento dei minori agli insegnanti, è stata in giudizio eccepita la responsabilità per culpa in vigilando degli educatori e della struttura scolastica, ai sensi degli articoli 28 Cost., 1218 c.c. e 2048, secondo comma del codice civile.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

E IN BOCCA AL LUPO PER LA VOSTRA CARRIERA



Non si sa mai!